



Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale.

Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici

(Ordinanza sulla caccia, OCP)

Modifica del ...

Progetto del 1° giugno 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 29 febbraio 1988¹ sulla caccia è modificata come segue:

Art. 4^{bis} cpv. 1, 1^{bis}, 1^{ter} e 2, primo periodo

¹ I lupi di un branco possono essere regolati solo se il branco interessato si è riprodotto con successo nell'anno in cui è stata autorizzata la regolazione. La regolazione avviene abbattendo animali giovani. Può essere abbattuto al massimo un numero di lupi non superiore alla metà del numero di giovani lupi nati nell'anno in questione.

^{1bis} Da novembre a gennaio può essere abbattuto, in via eccezionale, anche un genitore che risulta essere particolarmente dannoso. Segnatamente, un genitore è considerato particolarmente dannoso se nell'arco di diversi anni causa la maggior parte dei danni di cui al capoverso 2.

^{1ter} L'abbattimento dei lupi deve avvenire, per quanto possibile, in prossimità di insediamenti o di greggi e mandrie di animali da reddito.

² In caso di danni ad animali da reddito, la regolazione è autorizzata se nell'areale abituale di attività di un branco di lupi riprodottosi con successo sono stati uccisi almeno dieci animali da reddito nell'arco di quattro mesi.

¹ RS 922.01

Art. 9^{bis} cpv. 2-4

² Un danno ad animali da reddito causato da un singolo lupo è considerato rilevante se nel suo areale abituale di attività:

- a. sono uccisi almeno 25 animali da reddito nell'arco di quattro mesi;
- b. sono uccisi almeno 15 animali da reddito nell'arco di un mese; o
- c. sono uccisi almeno 10 animali da reddito nell'arco di quattro mesi dopo che in passato erano già stati registrati danni causati da lupi.

³ In caso di bovini, equini e camelidi del nuovo mondo si ha un danno rilevante quando un singolo lupo uccide nell'arco di quattro mesi almeno due animali da reddito.

⁴ Per valutare il danno di cui ai capoversi 2 lettera c e 3 non sono considerati gli animali da reddito che sono uccisi in una zona in cui, malgrado i danni risalenti a più di quattro mesi prima, non è stata adottata alcuna misura di protezione ragionevolmente esigibile di cui all'articolo 10^{quinquies}.

Art. 10^{er} cpv. 1 e 2

¹ Per prevenire i danni causati dai grandi predatori agli animali da reddito, l'UFAM partecipa nella misura dell'80 per cento ai costi calcolati forfettariamente delle misure seguenti:

- a. allevamento, addestramento, tenuta e impiego di cani da protezione del bestiame che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 10^{quater} capoverso 2;
- b. elettrificazione di recinzioni di pascoli per la protezione dai grandi predatori;
- c. recinzioni elettriche per la protezione degli alveari dagli orsi;
- d. altre misure adottate dai Cantoni d'intesa con l'UFAM, se le misure di cui alle lettere a-c non sono sufficienti o adeguate.

² L'UFAM può partecipare al massimo nella misura dell'80 per cento ai costi delle seguenti attività dei Cantoni:

- a. la pianificazione regionale degli alpeggi per ovini e caprini come base per la protezione del bestiame;
- b. la pianificazione per separare gli itinerari per mountain-bike e i sentieri escursionistici dalla zona d'impiego dei cani da protezione del bestiame di cui al capoverso 1 lettera a nonché l'attuazione di queste misure;
- c. la pianificazione della prevenzione di conflitti con gli orsi.

Art. 10^{quinquies} Misure di protezione ragionevolmente esigibili contro i grandi predatori

¹ Per proteggere gli animali da reddito contro i grandi predatori nei pascoli l'adozione delle seguenti misure è considerata esigibile ai sensi dell'articolo 9^{bis} capoverso 4:

- a. ovini e caprini: recinzioni elettriche per la protezione dai grandi predatori o cani da protezione del bestiame che soddisfano i requisiti secondo l'articolo 10^{quater} capoverso 2;

- b. camelidi del nuovo mondo, suini al pascolo nonché cervi tenuti in recinti: recinzioni elettriche per la protezione dai grandi predatori;
- c. bovini ed equini: la sorveglianza durante il parto delle madri e dei giovani animali dipendenti, la loro detenzione congiunta su pascoli sorvegliati durante le prime due settimane di vita come pure la rimozione immediata di placente espulse e di carcasse di giovani animali;
- d. alveari: recinzioni elettriche che proteggono dagli orsi;
- e. misure supplementari dei Cantoni di cui all'articolo 10^{er} capoverso 1 lettera d.

² I Cantoni definiscono i perimetri degli alpeggi al cui interno l'adozione di misure di protezione di cui al capoverso 1 non è considerata esigibile.

³ Animali da reddito su un'area aziendale che si trovano in stalle o aree di uscita recintate sono considerati protetti.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 15 luglio 2021.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr